

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2637-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE STORCHI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 1° ottobre 1965 (Stampato n. 699)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(SARAGAT)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

(BOSCO)

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 5 ottobre 1965*

Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale del lavoro n. 105
concernente l'abolizione del lavoro forzato adottata a Ginevra il
25 giugno 1957

Presentata alla Presidenza il 21 maggio 1966

ONOREVOLI COLLEGHI! — La violazione della libertà degli individui, quindi della misura della loro dignità, costituisce indubbiamente là dove ancora si manifesta uno degli aspetti più deplorabili della vita sociale moderna. Tanto più deprecabile per il fatto che la condanna di ogni provvedimento restrittivo della libertà del lavoratore deriva ormai, più che da dichiarazioni di diritti, da un atteggiamento, direi spontaneo della coscienza di ognuno.

Si tratta, in breve, di principi che costituiscono il tessuto connettivo di ogni moderna forma di vita sociale.

È quindi importante che l'Italia ratifichi la Convenzione n. 105, anche se essa non riguarda una realtà che abbia un qualche riscontro con le attuali condizioni del lavoro del nostro Paese.

La Convenzione colpisce il lavoro forzato come: *a)* forma di coercizione e di educazione politica; *b)* mobilitazione ed utilizzazione

della manodopera ai fini dello sviluppo economico; c) disciplina del lavoro; d) punizione per aver partecipato a scioperi; e) discriminazione razziale, sociale, nazionale e religiosa.

Essa impone l'abolizione totale e completa di tali misure di coercizione individuale e ne vieta agli Stati ratificanti il ricorso anche per il futuro.

Come è noto l'Italia ha ratificato a suo tempo la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 che già stabiliva il divieto del lavoro forzato od obbligatorio. L'impegno ad « abolire » tale tipo di lavoro quale contenuto della Convenzione non fa che confermare una realtà giuridica e concreta del

nostro Paese e varrà a rafforzare l'attività che l'organizzazione internazionale del lavoro svolge in questo campo.

Il disegno di legge di ratifica di questa Convenzione era già stato approvato dalla Camera dei Deputati nella seduta del 13 febbraio 1963. Il provvedimento non venne però esaminato dal Senato per il sopravvenuto scioglimento delle Camere.

Per queste ragioni a nome della III Commissione, mi onoro chiedere, onorevoli colleghi, il vostro voto favorevole sul disegno di legge di ratifica della Convenzione internazionale concernente l'abolizione del lavoro forzato.

STORCHI, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione internazionale del lavoro n. 105 concernente l'abolizione del lavoro forzato adottata a Ginevra il 25 giugno 1957.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità al disposto dell'articolo 4 della Convenzione stessa.

TESTO

DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.